	MDG		
04701402109 - 1	Procura della Rep	oubblica di Pista	pia Pia
Nº Prot. Int. 1544/2021			
	3 0 LUG. 202		RA GENERALE DELLA REPUBBLICA
LICER		pro0	FIRENZE
Segretent	Mecroathvita	Attività	FIRENZE
Children Co.	Sotto	fascicolo	

Prot. U/8679/21

Firenze,

30 LUG 2021

Ai Sig. Procuratori della Repubblica del DISTRETTO

Oggetto: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato al sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, la nota relativa all'oggetto.

Il Procuratore Generale Marcello Viola

1

publish rul nto intitu nombe a ni differede alle Seprete vie i 0 3 AGU. 2021

Procuratore della Repubblica Dr. Tommaso Coletta Ministero della Tuistiria

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I - AFFARI A SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
REPARTO I - SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE



Al sig. Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione
Al sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche
Ai sigg. Presidenti delle Corti di appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica

e, p.c.,

Al sig. Capo di Gabinetto

Al sig. Capo dell'Ispettorato generale

Al sig. Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia

Al sig. Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Al Ministero dell'Economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ispettorato generale di finanza Ufficio XI

> All'Ufficio III - Reparto I Casellario e Registro delle sanzioni civili

Oggetto: Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Decreto interdirigenziale del 9 luglio 2021 del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Come noto, a norma dell'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto

di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall' ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

La misura del diritto di copia è disciplinata dagli artt. 267, 268 e 269 del citato d.P.R. n. 115/2012 e dalle relative tabelle nn. 6, 7 e 8 (diritto di copia senza certificazione di conformità, diritto di copia autentica, diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo), mentre la misura del diritto di certificato è disciplinata dall'art. 273 del citato decreto.

Ciò premesso, si informa che con decreto interdirigenziale a firma del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e del Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sottoscritto in data 25 giugno - 9 luglio 2021 (allegato 1), è stata aggiornata la misura prevista per i suddetti diritti di copia e di certificato.

Il provvedimento in questione sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021 ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione.

In materia di diritti di copia si rammenta quanto segue.

Con l'art. 4, comma 4, del d.l. n. 193/09, è stato aggiunto il comma 1-bis all'art. 40 del d.P.R. n. 115/02 stabilendo che "con il decreto di cui al comma 1, l'importo del diritto di copia rilasciata su supporto cartaceo è fissato in misura superiore di almeno il cinquanta per cento di quello previsto per il rilascio in formato elettronico".

Con il successivo comma 5 del suddetto art. 4 del d.l. n. 193/09 è stato, inoltre, stabilito che fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 40 del d.P.R. n. 115/02 "i diritti di copia di cui agli allegati n. 6 e 7 del medesimo decreto sono aumentati del cinquanta per cento ed i diritti di copia rilasciata in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario sono determinati, in ragione del numero delle pagine memorizzate, nella misura precedentemente fissata per le copie cartacee (...)".

Conseguentemente, per la copia cartacea, gli importi così aggiornati (come da futura pubblicazione nella G.U. - serie generale - n. 184 del 3 agosto 2021) vanno aumentati del cinquanta per cento come stabilito dal citato comma 5, art. 4, del d.l. n. 139/09.

Si pregano le SS.LL., per quanto di rispettiva, competenza, di voler diramare con la massima sollecitudine il contenuto della presente nota a tutti gli uffici giudiziari.

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Minimo

Roma, 29 luglio 2021

Provvedimento interdirigenziale

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

Il CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZA del Ministero della giustizia

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 274 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a norma del quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato è adeguata ogni tre anni, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli artt. 267, 268 e 269 del medesimo d.P.R. n. 115/2002, che disciplinano, rispettivamente, gli importi del diritto di copia senza certificazione di conformità, del diritto di copia autentica e del diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo, nonché l'art. 273 dello stesso decreto, che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia dalle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato Testo unico, nonché l'importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 273 del medesimo decreto;

Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento della misura degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato vada effettuato tenendo conto degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto interdirigenziale sottoscritto in data 20 giugno 2018 - 4 luglio 2018, pubblicato sulla G.U. n. 172 del 26 luglio 2018 - serie generale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nel triennio 1 luglio 2014 - 30 giugno 2017;

Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per il diritto di copia e per il diritto di certificato sulla base della variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1 luglio 2017 - 30 giugno 2020;

Rilevato che, nel triennio considerato, l'Istituto nazionale di statistica ha rilevato una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari all'1,4%,

Decreta

Art. 1

(Diritto di certificato)

1. L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere *a*) e *b*) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 3,92.

Art. 2

(Diritto di copia)

1. Gli importi del diritto di copia indicati nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, 7 e 8, al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiornati come di seguito indicato:

allegato n. 6 (articolo 267) Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero di pagine	Diritto di copia forfetizzato		
1-4	€ 0,98		
5-10	€ 1,97		
11-20	€ 3,92		
21-50	€ 7,86		
51-100	€ 15,72		
oltre le 100	€ 15,72 più € 6,55 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100		

allegato n. 7 (articolo 268) Diritto di copia autentica

Numero di pagine	Diritto di copia forfetizzato	Diritto di certificazione di conformità	Totale delle colonne 2 e 3
1-4	€ 1,31	€ 6,55	€ 7,86
5-10	€ 2,63	€ 6,55	€ 9,18
11-20	€ 3,92	€ 6,55	€ 10,47
21-50	€ 6,55	€ 6,55	€ 13,10
51-100	€ 13,10	€ 6,55	€ 19,65
oltre le 100	€ 13,10 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100	€ 6,55	€ 19,65 più € 7,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100

allegato n. 8 (articolo 269) Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	Diritto di copia forfetizzato
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	€ 3,92
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	€ 5,89
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	€ 6,55
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	€ 7,86
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	€ 9,84
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	€ 4,60
Per ogni compact disc	€ 327,56

Il presente decreto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Il Capo del dipartimento reggente per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle finanze

Marco Nassi

Biagio Mazzotta